

Reg. 2102/2017



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 LUGLIO 2017

Il giorno 21 luglio 2017, alle ore 21.00, presso la sede dell'associazione Under the Same Sky, in piazza M. Curie 5/B, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione, per discutere del seguente O.D.G:

- Modifica dello statuto dell'associazione
- Trasformazione in Associazione di Promozione Sociale (APS)

Sono presenti i signori:

Alberto Stucchi, Andreoni Cinzia, Roberto Gresia, Francesca Marrara, Frontino Anna, Marica Ferrara, Silvana Morelli, Michela Sugni, Simone Zullo, Natalina Bianchi, Roncoroni Giovanna.

Presenti con delega:

Giuliana Santin, Angelica Perrone, Franzoni Debora, Oggioni Emilia, Filippo Bruno, Valentina Pascarella, Chiara De Marchi, Patrizia Maida.

Presiede la riunione la Presidente dell'associazione, Cinzia Andreoni, che constata la validità della costituzione dell'assemblea, essendo presenti oltre i due terzi dei soci. La Presidente nomina come segretario il signor Stucchi Alberto.

Si passa alla lettura del nuovo statuto, che prevede la trasformazione dell'associazione Under the Same sky, in APS: associazione di promozione sociale.

Si passa alla delibera di approvazione: il nuovo statuto è approvato all'unanimità.

L'assemblea termina alle ore 22.30

La Presidente



il segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE  
 DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO  
 UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA  
 Registrato il 31.07.17 al N. 2102 S. 3 con € 232,80  
 del 31.07.2017 versati giusta quietanza cumulativa  
 PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE  
 Daniela Paola Cavallotti

Il Funzionario  
Davide De Luca



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 1: COSTITUZIONE A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLO STATUTO

E' costituita l'Associazione a Promozione Sociale (APS), denominata "UNDER THE SAME SKY". Essa è costituita con la veste legale prevista dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 383/2000 .

### Articolo 2: SEDE


L'Associazione ha sede legale in Bussero Piazza Marie Curie 5 / B (MI), non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

### Articolo 3: OGGETTO DELL' ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si propone di promuovere e di diffondere la cultura in generale con particolare riferimento all'attività didattica e artistica nei più vasti strati della società civile in Italia e all'estero.
2. Per il perseguimento di tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:
  - a) organizzare manifestazioni, mostre fotografiche, spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali, intesi come momento di valorizzazione, interscambio e arricchimento della sfera culturale didattica e artistica;
  - b) partecipare come associazione a manifestazioni, mostre fotografiche e spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali, intesi come momento di valorizzazione, interscambio e arricchimento della sfera culturale didattica e artistica;
  - c) favorire l'educazione e lo scambio culturale, didattico e artistico, nelle scuole in Italia e all'estero;
  - d) organizzare e gestire centri e corsi di formazione riferibili a qualsiasi disciplina che possano favorire il conseguimento dell'oggetto sociale;
  - e) promuovere e diffondere la cultura, anche tramite organizzazione di eventi ed iniziative;
  - f) operare per la crescita, attraverso la diffusione e la realizzazione di fotografie e filmati;
  - g) operare nel settore del volontariato;
  - h) pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
  - i) collaborare con mezzi mediatici;
  - j) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
  - k) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
  - l) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  - m) creare e gestire uno o più siti web per diffondere la propria attività ad una porzione maggiore della collettività;
  - n) promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.



#### **Articolo 4 I SOCI**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Articolo 5 DIRITTI DEI SOCI**

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

#### **Articolo 6 DOVERI DEI SOCI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Articolo 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso d'inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata tramite lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

## Articolo 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Consiglio Direttivo
- il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
- il Segretario del Consiglio Direttivo
- il Tesoriere

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## Articolo 9 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 30 giugno). Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
  - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  - d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  - e) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente ;
  - f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
  - g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.
4. La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposita in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il voto per videoconferenza.
9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.



## **Articolo 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre e non più di dieci consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e integrabili per cooptazione.
  2. I consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
  3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
  4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato, chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
  5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.
  6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
    - a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
    - b) la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;
    - c) la nomina del Vice Presidente, da scegliersi tra i Consiglieri;
    - d) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;
    - e) la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i soci dell'Associazione;
    - f) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
    - g) la predisposizione annuale del rendiconto consuntivo.
- La prima nomina delle cariche del Consiglio Direttivo sarà decisa dai Soci Fondatori al momento della costituzione dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
  8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal VicePresidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.
  9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno un terzo dei suoi membri.
  10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
  11. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque eccede EURO 2000 (duemila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

## **Articolo 11 IL PRESIDENTE**

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. I rendiconti debbono restare depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla lettura dei rendiconti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Articolo 17 AVANZI DI GESTIONE**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 18 SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità,

#### **Articolo 19 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 20: Legge applicabile**

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

